L'Italia e il costruito

(terza parte)

Autore: THARSOS s.r.l.
Paolo Iavagnilio
Francesco Rispoli

RSPPItalia.com
Seguici anche su

La documentazione di sicurezza

Il tema della "idoneità statica" di un edificio, ha una base giuridica che risale a più di 30 anni fa ("l. 47/1985") ed è spesso richiamata in vari regolamenti. Per "idoneità statica" si intende che una struttura sia fornita di una capacità portante tale da sopportare, in sicurezza, i livelli di carico di progetto (i quali sono calcolati a seguito di un'analisi dei carichi, svolta mediante l'utilizzo di coefficienti di sicurezza legati alle incertezze intrinseche del problema), i quali vanno stimati in base al caso.

Ogni comune adotta un modulo diverso, ma, nonostante ciò, i principi fondamentali sono sempre gli stessi, ovvero, l'obiettivo principale è quella di garantire un sufficiente livello di sicurezza, e cioè si vuole riportare il livello di rischio ad una condizione accettabile. In questo frangente, non si può non citare l'esempio del comune di Milano, che come altri in Italia particolarmente attenti alla problematica in questione, introduce un requisito aggiuntivo, imponendo di verificare l'integrità e la capacità resistente degli elementi strutturali detti "secondari" e non strutturali esterni (tamponature esterne, tramezzi, elementi di facciata, comignoli, balconi), i quali hanno ridato importanza a già note criticità negli ultimi anni.
In assenza di certificazione di collaudo statico, o irreperibilità dello stesso, la "certificazione o dichiarazione di idoneità statica" deve essere redatta da un tecnico abilitato e ha valenza giuridica sulla quale non si ritiene necessario discutere oltre. La firma apposta a tale modello pone sotto condizione di verità, basata su dati oggettivamente misurati secondo i protocolli previsti dallo stato dell'arte e dalla norma di settore (NTC), i seguenti aspetti della costruzione:

a. Sono stati eseguiti rilevamenti, prove di carico e indagini sui materiali, ai fini della verifica della sicurezza;
b. La valutazione della sicurezza è stata estesa a tutte le parti della struttura e alla struttura nel suo insieme, garantendo il rispetto delle norme giuridiche (D.M. 14/01/2008) e tecniche (norme tecniche di settore);
c. L'immobile possiede fondazioni, strutture in elevazione e orizzontamenti in grado di sostenere i carichi ed i sovraccarichi valutati in base alle prescrizioni della norma cogente;
d. E' staticamente adeguato per la destinazione d'uso scelta e non è necessario eseguire un adeguamento strutturale.

Le valutazioni descritte, andranno accompagnate da relazioni che comprovino l'esito positivo, riportando metodologie e dati utilizzati.

Il risultato auspicabile di un'analisi del rischio

L'obiettivo di una valutazione di rischio sismico è, per definizione, la individuazione delle condizioni non accettabili per la sicurezza dei lavoratori e la riconduzione delle stesse ad un livello tollerabile. C'è di più, tuttavia.

L'impatto del sisma sull'azienda non è paragonabile agli effetti di altri rischi specifici, ed è trasversale a tutti gli aspetti dell'impresa. L'occasione di una valutazione del rischio sismico diventa, pertanto, un

momento di confronto non soltanto scandito con i tempi ed i modi del D.Lgs. 81/2008, ma un percorso di business analysis a tutto tondo, che coinvolge aspetti operativi, finanziari e strategici.

Può nascere così l'opportunità di una analisi del rischio INTEGRATA, integrata non solamente per contenere tutti gli aspetti di prevenzione e protezione per la salvaguardia della vita umana, delle cose e dei processi, ma integrata perché estesa a tutti gli aspetti correlati alla creazione del valore aggiunto dell'azienda.

Il risultato della analisi del rischio sismico deve quindi poter esprimere almeno:

- I luoghi ove possono essere presenti pericoli generati dal sisma;
- I pericoli generati dal sisma in ogni luogo considerato, corredati di entità del danno e probabilità (riferita alla presenza dell'evento sismico);
- Le indicazioni per mitigare il rischio sismico al fine della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con un piano specifico di miglioramento (anche pluriennale, se economicamente rilevante);
- La valutazione finale del rischio, su matrice a 3 dimensioni, che includa anche la vulnerabilità degli edifici e degli impianti, rapportati alla entità del sisma e dei soggetti esposti.
- La procedura di gestione delle emergenze, al fine di garantire il corretto efflusso in zona sicura di tutti i soggetti esposti. *di gestione delle emergenze*, al fine di garantire il corretto efflusso in zona sicura di tutti i soggetti esposti.

Con ciò si conclude la più esplicita e completa via per rispondere alle richieste del D.Lgs. n. 81/2008. Di qui, al contempo, prendono le mosse ulteriori indicazioni utili all'impresa per definire il proprio piano di riduzione del rischio globale, spendibile anche a fini assicurativi, contenente tra l'altro:

i. La definizione delle zone in cui sia garantita:
   1. la salvaguardia della vita
   2. la salvaguardia della vita e del patrimonio;
   3. la salvaguardia della vita, del patrimonio e la continuità operativa.

ii. Le eventuali indicazioni di modifica del lay-out di processo per giungere alla più efficiente conformità per le zone sopra esposte

iii. Le indicazioni degli interventi eseguiti e pianificati

iv. Le nuove procedure di gestione dell'evento sismico, addizionali a quella del punto 5, con tutto il piano di business restoring previsto per garantire la minimizzazione dei danni materiali e di fermo produzione.

Ecco allora che l'approccio globale al problema prende una strada che intende non solamente sanare il passato, ma permette di *"agire in modo budgetato" in un percorso virtuoso di riduzione degli oneri assicurativi, dei rischi globali d'impresa e assicurare un futuro all'azienda*.

Copyright © 2017 RSPPITALIA